



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

| | |
|--|--|
| N. 128 Data: 31/12/2018 | OGGETTO: "Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2018 - Attività preliminari". |
|--|--|

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di dicembre alle ore quattordici e minuti cinquantacinque nella sala delle adunanze del Comune suddetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

| Cognome e Nome | | Presente |
|------------------------------|-------------------|----------|
| 1. PULICE Luigi | Sindaco | Sì |
| 2. ESPOSITO Luigi Alessandro | Vice Sindaco | No |
| 3. PULICE Vincenzina | Assessore | Sì |
| 4. ANILE Daniela | Assessore Esterno | Sì |
| Totale Presenti: | | 3 |
| Totale Assenti: | | 1 |

Il Sindaco PULICE Luigi, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dr.ssa Giovanna SPATARO.

LA GIUNTA COMUNALE

Relaziona il Sindaco e dà lettura della proposta di deliberazione n. 126 del 27/12/2018.

PREMESSO CHE:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 ha dettato apposite disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'articolo 11-bis di tale decreto prevede la redazione da parte dell'ente locale di un bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 al decreto.

VISTO l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 come modificato con D.Lgs. 126/2014.

VISTO il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato 4/4 al D.Lgs. 118/2011), il quale disciplina le modalità operative per la predisposizione del bilancio consolidato.

DATO ATTO CHE, ai sensi del punto 3 del citato principio, prima di predisporre il bilancio consolidato, gli enti capogruppo definiscono il perimetro per il consolidamento dei conti, mediante la predisposizione di due distinti elenchi concernenti:

- a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
- b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato.

RILEVATO che i predetti due elenchi ed i relativi aggiornamenti sono oggetto di approvazione da parte della Giunta Comunale.

CONSIDERATO CHE costituiscono componenti del "Gruppo Amministrazione Pubblica" i soggetti economici di seguito evidenziati tenendo presente che in fase di prima applicazione dei principi riguardanti il bilancio consolidato, non sono considerate le società quotate (società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati) e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile:

- 1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del D. Lgs.118/2011, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto della capogruppo (o nel rendiconto consolidato);
- 2) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11 ter del D. Lgs.118/2011, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente, la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;
 - e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante;
- 3) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;
- 4) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;
- b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.
- 5) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

ATTESO CHE il Comune di **MARANO PRINCIPATO** ha il seguente assetto partecipativo, per l'annualità 2018, nelle seguenti società di capitali:

| Società di capitali | Codice fiscale | Misura partecipazione diretta | Misura partecipazione indiretta | Misura partecipazione totale |
|---------------------|----------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| // NEGATIVO | | | | |
| // | | | | |

nonché nei seguenti consorzi, fondazioni ed enti diversi di cui *all'allegato A* della deliberazione di Consiglio Comunale N° 40 del 28-12-2018 ad oggetto: *"Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 N. 100 – Anno 2018 - Approvazione"*, dichiarata immediatamente esecutiva:

| |
|---|
| ➤ Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE |
| ➤ Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) – Società in liquidazione |
| ➤ Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl |

CONSIDERATO che gli enti e le società del gruppo compresi nel “Gruppo Amministrazione Pubblica” possono non essere inseriti nel “Gruppo bilancio consolidato” nei casi di:

a) irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell’attivo;
- patrimonio netto;
- totale dei ricavi caratteristici.

Ai fini dell’esclusione per irrilevanza, a decorrere dall’esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un’incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

In ogni caso sono considerate irrilevanti e non oggetto di consolidamento le quote di partecipazione inferiori all’1% del capitale della società partecipata.

b) impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per

detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali).

VISTO il DM del 11 agosto 2018 il quale sancisce che *“a decorrere dall’esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione”*;

VISTA la deliberazione di C.C. n°15 del 21-05-2018 con cui l’ente ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2017;

VISTA la deliberazione di G.C. n°132 del 22-12-2017 ad oggetto: *“ Individuazione degli Enti e delle Società Partecipate costituenti il Gruppo Amministrazione Pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l’esercizio 2017 – Attività preliminari”*, esecutiva;

VISTA la deliberazione di G.C. n° 43 del 16-04-2018 ad oggetto: *“Rinvio al 2018 della Contabilità economico-patrimoniale e Bilancio consolidato”*, esecutiva;

VISTA la deliberazione di C.C. n° 40/28-12-2018 ad oggetto: *“Ricognizione Periodica delle Partecipazioni Pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 19.08.2016 n. 175, come modificato dal D.Lgs. 16.06.2017 N. 100 – Anno 2018 - Approvazione”*, dichiarata immediatamente esecutiva;

VISTI gli atti d’Ufficio;

VISTO il D. Lgs. 267/00 e ss.mm.;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile, attestante anche la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa del Responsabile Settore Economico/Finanziario ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 ss.mm.;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità armonizzato;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge,

D E L I B E R A

LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente atto,

- **DI INDIVIDUARE**, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del “*Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Marano Principato*”, i seguenti organismi partecipati:

| SOGGETTO | CLASSIFICAZIONE | % POSSESSO DIRETTO | % POSSESSO INDIRETTO | % POSSESSO TOTALE |
|---|--|---|----------------------|-------------------|
| ➤ Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE; | Consorzio di servizi (art. 31 TUEL) Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia ambiente dei Comuni | Quota di partecipazione del Comune: €. 6.187,00 Quota percentuale di partecipazione del Comune: 2,28% | | |
| ➤ Cosenza Acque s.p.a. Calabria 1) In Stato di Liquidazione | Gestione servizio idrico integrato dei Comuni. Cosenza Acqua s.p.a in liquidazione non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale da parte di questo Comune. | Quota di partecipazione del Comune: €1.407,14 - 0,321% rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie Quota percentuale di partecipazione del Comune: 0,32% | | |
| ➤ Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl | Valorizzazione e sviluppo zone rurali. Partenariato e piano di sviluppo locale di tipo partecipativo | Quota di partecipazione del Comune: € 1.590,05. Quota percentuale di partecipazione | | |

Oggetto: "Individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo amministrazione pubblica (GAP) e del perimetro ai fini del Bilancio consolidato per l'esercizio 2018 - Attività preliminari". G.C. n. 128 del 31.12.2018.

| | | | | |
|--|--|----------------------|--|--|
| | | del Comune: 1,67% | | |
|--|--|----------------------|--|--|

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento
Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Castiglione Cosentino al 31.12.2017
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

| Partecipazioni societarie | |
|--|--------------------|
| 1) Gruppo di Azione Locale S.t.s. Savuto, Tirreno, Serre Cosentine Scarl | Irrilevante |
| 2) Consorzio Valle Crati | Irrilevante |
| 1) Cosenza Acque S.p.a. (Società in liquidazione volontaria) | Irrilevante |

- **DI DARE ATTO** che gli elenchi di cui ai punti precedenti sono soggetti ad aggiornamento annuo con riferimento al bilancio consolidato che dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il trenta settembre di ogni annualità (Vedi allegato A).
- **DI RIMETTERE** il presente atto al Responsabile Settore Economico/Finanziario, quale RUP, per i provvedimenti di competenza.
- **DI DARE COMUNICAZIONE** della presente al MEF/BDAP, al Revisore dei Conti, al Tesoriere comunale.
- **DI PUBBLICARE** il presente atto sul Sito Web Comunale "Amministrazione Trasparente".
- **DI DARE COMUNICAZIONE** della presente ai Capigruppo Consiliare e Prefettura.-



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO (COSENZA)

Piazza Caduti in Guerra 1– 87040 Marano Principato (CS)

www.comune.maranoprincipato.cs.it

ALL. A

| SOGGETTO | CLASSIFICAZIONE | % POSSESSO DIRETTO | % POSSESSO INDIRETTO | % POSSESSO TOTALE |
|---|--|--|----------------------|-------------------|
| ➤ Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE; | Consorzio di servizi (art. 31 TUEL) Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia ambiente dei Comuni | Quota di partecipazione del Comune: €. 6.187,00 Quota percentuale di partecipazione del Comune: 2,28% | | |
| ➤ Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) In Stato di Liquidazione | Gestione servizio idrico integrato dei Comuni. Cosenza Acqua s.p.a in liquidazione non è affidataria diretta di alcun servizio pubblico locale da parte di questo Comune. | Quota di partecipazione del Comune: €1.407,14 - 0,321% rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie Quota percentuale di partecipazione del Comune: 0,32% | | |
| ➤ Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl | Valorizzazione e sviluppo zone rurali. Partenariato e piano di sviluppo locale di tipo partecipativo | Quota di partecipazione del Comune: € 1.590,05. Quota percentuale di partecipazione del Comune: 1,67% | | |

**Elenco dei componenti il Perimetro di consolidamento
Verifica della irrilevanza del Gruppo Amministrazione Pubblica
Comune di Castiglione Cosentino al 31.12.2017
ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2018**

| Partecipazioni societarie | |
|--|--------------------|
| 3) Gruppo di Azione Locale S.t.s. Savuto, Tirreno, Serre Cosentine Scarl | Irrilevante |
| 4) Consorzio Valle Crati | Irrilevante |
| 2) Cosenza Acque S.p.a. (Società in liquidazione volontaria) | Irrilevante |



COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

(COSENZA)

Piazza Caduti in Guerra 1– 87040 Marano Principato (CS)

www.comune.maranoprincipato.cs.it

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N. 100 (allegato A deliberazione di C.C. 40/2018.)

➤ **Consorzio Valle Crati, c.da Cutura – RENDE**

P.I.: 01939430789

Inizio Costituzione: Anno 1974

Fine Costituzione: 31/12/2091

Quota di partecipazione del Comune: €. 6.187,00

Quota percentuale di partecipazione del Comune: 2,28%

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: n. 01 (Sindaco)

Finalità: Risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni.

Rappresentante comunale: Dott. Luigi Pulice - Sindaco pro-tempore - nato a Castrolibero (CS) il 23/01/1957 residente a Rende.

Trattasi di un Consorzio di Servizi di cui all'art.31 del TUEL.

N.B.: Gli organi istituzionali risultano dimissionari e non risulta l'iscrizione nel Registro delle Imprese CCIAA Cosenza.

➤ **Cosenza Acque s.p.a. (ATO Calabria 1) – Società in liquidazione**

P.I.: 02575310780

Fine Costituzione: 31/12/2100

Quota di partecipazione del Comune: €1.407,14 - 0,321% rappresentato da n. 1168 azioni ordinarie

Quota percentuale di partecipazione del Comune: 0,32%

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno

Finalità: gestione servizio idrico integrato dei Comuni

Visura Camerale in atti d'ufficio.

➤ **Gruppo di Azione Locale S.T.S., SAVUTO, TIRRENO, SERRE COSENTINE Scarl**

P.I.: 02978760789

Inizio Costituzione: Anno 2016

Fine Costituzione: Anno 2050

Quota di partecipazione del Comune: € 1.590,05

Quota percentuale di partecipazione del Comune: 1,67%

Rappresentanti dell'Ente negli Organi di Governo: Nessuno

Finalità: partenariato e di piano di sviluppo locale di tipo partecipativo

Visura Camerale in atti d'ufficio.

PARERI SULLA DELIBERA

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 i pareri di cui al seguente prospetto:

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

In ordine alla regolarità tecnico contabile esprime
parere:

FAVOREVOLE

NON FAVOREVOLE

F.to: **Rag. Emilia MOLINARO**

Data **27/12/2018**

Letto, approvato e sottoscritto
Il Sindaco
F.to: PULICE Luigi

Il Segretario Comunale
F.to: Dr.ssa Giovanna SPATARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione il 14/01/2019:

- E' stata affissa in copia all'Albo Pretorio per rimanervi per 15 giorni consecutivi (Art. 124, comma 1, D.lgs. n. 267/2000),
- E' stata comunicata ai Capigruppo Consiliari (Art. 125 D.lgs. n. 267/2000).
Prot. N. 288 del 14-gen-2019

Il Responsabile del settore Amministrativo
F.to: Dr.Gianfranco LUPO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 31-dic-2018 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo trascorsi i 10 giorni di pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

MARANO PRINCIPATO, lì 14/01/2019

Il Responsabile del settore Amministrativo
F.to: Dr. Gianfranco LUPO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Marano Principato, lì 14/01/2019

Il Responsabile del settore Amministrativo
Dr.Gianfranco LUPO

L'addetto alla pubblicazione attesta che la presente delibera viene pubblicata all'Albo Pretorio dal 14/01/2019 al 29/01/2019

N. 27 del Registro Pubblicazioni

L'addetto alla pubblicazione
F.to:F. Ruffolo